

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	1190/2025
Del:	27/02/2025
Esecutiva dal:	27/02/2025
Proponente:	Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità, Elevata Qualificazione (E.Q.) Parcheggi e bus turistici

OGGETTO:Attivazione della Zona a Traffico Limitato "Scudo Verde"
(ZSV) – Errata corrige allegati Provvedimento n.
8397/2024.

IL

DIRIGENTE

Richiamati:

- l'art. 3, comma 1, n. 54 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n.285 del 30/04/1992, con il quale si definisce Zona a Traffico Limitato (ZTL) un'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;
- l'art. 7, comma 9, del Nuovo Codice della Strada, ove si precisa che i Comuni con deliberazione della Giunta Comunale provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

Vista la deliberazione di Giunta n. 2020/G/00479 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento Sistemi infotelematici per il controllo e la gestione del traffico pubblico e privato sulla rete urbana – "Scudo Verde" e delineati, in via preliminare, le finalità, l'impianto normativo e le limitazioni da introdurre nella futura "ZTL Scudo Verde";

Vista la deliberazione della Giunta n. DG/2023/00607 del 05/12/2023, immediatamente esecutiva, con la quale l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 7 comma 9 del Nuovo Codice della Strada, ha istituito, per motivi di congestione ed ambientali, la Zona a Traffico Limitato "Scudo Verde" (ZTL Scudo Verde - ZSV), corrispondente al territorio comunale compreso nel perimetro individuato con Deliberazione n. 2020/G/00479;

Visto il proprio provvedimento n. 8397/2024 del 13/12/2024 con il quale:

- si fissava al 1° aprile 2025 l'avvio della nuova ZTL "Scudo Verde" con le limitazioni alla circolazione previste dalle relative ordinanze del Sindaco vigenti e riportate nel prospetto allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- si confermava, per la circolazione in deroga ai divieti derivanti dall'istituzione della ZTL "Scudo Verde", la normativa contenuta nel "Disciplinare tecnico della Zona a Traffico Limitato Scudo Verde (ZSV)" approvato con deliberazione di Giunta n. DG/2023/00607 e riportata nell'allegato C) del provvedimento;

Ricordato che, per quanto attiene alle limitazioni ambientali:

- ai sensi delle ordinanze del Sindaco n. 1105 del 22/12/2006, n. 1209 del 20/12/2007 e n. 1188 del 17/12/2008 nell'intero centro abitato di Firenze sono soggetti a divieto permanente di accesso e transito i seguenti veicoli: Ciclomotori Euro0, Ciclomotori Euro1 a due tempi, Motocicli Euro0 a due tempi, Autovetture Euro0 diesel e benzina, Autovetture Diesel Euro1, Autoveicoli merci Euro0 diesel e benzina, Autoveicoli per uso speciale Euro0 diesel e benzina;
- ai sensi dell'ordinanza del Sindaco n. 30 del 04/02/2011 nell'intero centro abitato di Firenze sono soggetti a divieto permanente di accesso e transito gli autobus e gli autosnodati Euro0 in servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL)

urbano ed extraurbano o Turismo;

Rilevato che, per un mero errore materiale, le tabelle dei divieti riportate negli allegati B) e C) del citato provvedimento n. 8397/2024 non riportano correttamente le limitazioni ambientali vigenti nel centro abitato cittadino;

Ritenuto pertanto di dover correggere i due elaborati in coerenza con le ordinanze vigenti;

Ritenuto altresì di confermare in ogni sua parte quanto stabilito nel proprio provvedimento n. 8397/2024;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992 n.285, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade e ss.mm.ii.;

Visto il "Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e ss.mm.ii.;

Visto l'Art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;

Visto l'art.81 del Vigente Statuto del Comune di Firenze;

ORDINA

1. - Che, con decorrenza dal giorno 01/04/2025 e fino a nuova disposizione , siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale:

- 1.1 gli allegati B) e C) al provvedimento n. 8397/2024 sono sostituiti da quelli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. B e C);

1.2 di confermare quanto disposto dal provvedimento n. 8397/2024 in ogni sua altra parte.

Di revocare tutti i provvedimenti in contrasto con il presente atto.

Gli agenti di Polizia Giudiziaria, e chi altro a cui spetti, sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge.

Avverso a questo provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. o in alternativa presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 o 120 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Firenze.

Firenze, 26/02/2025

Il Dirigente

Ing. Alessandro Ceoloni
Documento firmato digitalmente



DIREZIONE INFRASTRUTTURE VIABILITÀ E MOBILITÀ
SERVIZIO MOBILITÀ

DISCIPLINARE TECNICO

DELLA

ZONA A TRAFFICO LIMITATO

SCUDO VERDE

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. AMBITO TERRITORIALE.....	3
3. CONTROLLI.....	3
4. ORARI E DIVIETI.....	3
5. VEICOLI ESCLUSI DAL DIVIETO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE.....	3
6. VEICOLI ESCLUSI DAL DIVIETO DI ACCESSO CON OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLA TARGA.....	4
7. ACCESSO E CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOBUS (VEICOLI CATEGORIA M2-M3).....	5
8. DEROGHE PER CASI ECCEZIONALI.....	5
9. VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI GIÀ RILASCIATE PER LA ZTL CENTRO STORICO	5
10. NORME DI CARATTERE GENERALE.....	5

1. DEFINIZIONI

La Zona a Traffico Limitato “Scudo Verde” (di seguito denominata ZSV) è un’area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli, come definita dall’art. 3 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Codice della Strada” (C.d.S.).

La ZSV è individuata anche come Zona a Basse Emissioni (Low Emission Zone - LEZ), come definita in sede di Unione Europea.

La circolazione in deroga ai divieti derivanti dall’adozione della ZSV è stabilita dal presente disciplinare.

2. AMBITO TERRITORIALE

L’ambito territoriale della ZTL “Scudo Verde” è individuato dalla delibera G.C. n. DG/2023/00607 del 05/12/2023.

3. CONTROLLI

I varchi di accesso alla ZSV saranno presidiati mediante un sistema di controllo telematico del transito veicolare, autorizzato ai sensi dell’art. 17, comma 133-bis, della legge n. 127/1997 e del D.P.R. n. 250/1999.

4. ORARI E DIVIETI

Nella ZTL “Scudo Verde, sulla base delle prestazioni ambientali, **è istituito il divieto di accesso e circolazione, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni dell’anno** per tutti i veicoli di seguito indicati per tipologia di veicolo e classe di emissione, eccetto i veicoli esentati o derogati ai successivi punti.

Tab. 4.1 - Veicoli sottoposti a divieto

Categoria veicoli	Alimentazione e classe di emissione
Ciclomotori (L1, L2) art. 52 C.d.S.	Miscela olio/benzina 2 tempi Euro 0 - 1 Benzina 4 tempi Euro 0
Motocicli (L3) art. 53, comma 1, lett. a) C.d.S.	Miscela olio/benzina 2 tempi Euro 0
Autovetture (M1) art. 54, comma 1, lett. a) C.d.S.	Benzina Euro 0 Diesel Euro 0 - 1
Autobus e autosnodati (M2, M3) art. 54, comma 1, lett. b), l) CdS	Benzina Euro 0 - 1 Diesel Euro 0 - 1
Autoveicoli per trasporto cose (N1) * art. 54, comma 1, lett. c), d) CdS	Benzina Euro 0 Diesel Euro 0
Autoveicoli per trasporto cose (N2, N3) * art. 54, comma 1, lett. d), e), h), i) C.d.S.	Benzina Euro 0 Diesel Euro 0
Autoveicoli per uso speciale art. 54, comma 1, lett. g) C.d.S.	Benzina Euro 0 Diesel Euro 0

* Sono esclusi dal divieto gli autoveicoli per trasporti specifici (art. 54, comma 1, lett. f) C.d.S.)

5. VEICOLI ESCLUSI DAL DIVIETO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE

Sono esenti dalla disciplina e pertanto possono accedere e circolare nella ZSV in deroga ai divieti, senza obbligo di registrazione della targa in quanto direttamente riconoscibili tramite i dispositivi automatici di rilevazione degli accessi, le seguenti categorie di veicoli:

- veicoli a braccia;
- veicoli a trazione animale;
- velocipedi e monopattini;
- veicoli di proprietà o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, alla Croce Rossa Italiana, ai Vigili del Fuoco, alle Organizzazioni riconosciute operanti in materia di protezione civile, se **riconoscibili dalla targa speciale**.

Sono esclusi dal divieto di accesso e transito, **con obbligo di registrazione della targa da effettuare prima dell'accesso alla ZSV**, le categorie di veicoli di seguito elencate non riconoscibili dai sistemi di rilevazione automatica degli accessi:

- veicoli di proprietà o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, alla Croce Rossa Italiana, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile **non riconoscibili dalla targa speciale**;
- autoambulanze e veicoli adibiti ad attività di primo soccorso o trasporto socio-sanitario programmato o di emergenza, di proprietà o in uso esclusivo a Pubbliche Assistenze e Misericordie;
- veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, così classificati dall'art. 203, lett. H, comma 1, del D.P.R. n. 495/1992.

Tale adempimento, finalizzato ad evitare di essere soggetti alla sanzione amministrativa prevista ai sensi del Codice della Strada per violazione del divieto di accesso e circolazione in ZSV, deve essere effettuato secondo le modalità indicate con Determinazione Dirigenziale del Servizio Mobilità.

6. VEICOLI ESCLUSI DAL DIVIETO DI ACCESSO CON OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLA TARGA

Sono esclusi dal divieto di accesso e transito di cui al punto 3, con **obbligo di registrazione della targa** da effettuare **prima dell'accesso alla ZSV** secondo le modalità indicate con Determinazione Dirigenziale del Servizio Mobilità, le seguenti categorie di veicoli:

- a) veicoli che espongono il contrassegno per disabili di cui all'art. 188 C.d.S. (CUDE) il cui titolare sia a bordo del veicolo;
- b) veicoli di proprietà o in uso esclusivo ad associazioni di volontariato, cooperative sociali ed altri enti convenzionati con l'Amministrazione Comunale di Firenze o altre istituzioni preposte, che svolgono servizi di assistenza sociosanitaria all'interno del Comune di Firenze;
- c) veicoli di proprietà o in uso esclusivo agli operatori sociali convenzionati con ospedali e ASL siti all'interno della ZSV e veicoli che effettuano servizio di guardia medica nella ZSV;
- d) veicoli in uso agli operatori sociali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Firenze che agiscono nel settore della salvaguardia degli animali sul territorio del Comune di Firenze, indicati dalla competente Direzione;
- e) veicoli di enti, società e aziende che svolgono il servizio di trasporto pubblico di linea;
- f) veicoli di enti, società e aziende che svolgono il servizio di igiene ambientale e raccolta rifiuti;
- g) veicoli appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sulle pubbliche infrastrutture dei servizi essenziali quali gas, acqua, energia elettrica e telefonia;
- h) veicoli con alimentazione a metano o a GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl);
- i) veicoli d'interesse storico e collezionistico¹ dotati di Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.) rilasciato dagli enti preposti o riportanti sulla carta di circolazione il riconoscimento della storicità del veicolo.

¹ Art. 60 C.d.S.

Per tutte le categorie indicate nel presente punto la comunicazione della targa dei veicoli è richiesta in quanto non riconoscibili dai sistemi di rilevazione automatica degli accessi in ZSV. Tale adempimento è finalizzato ad evitare di essere soggetti alla sanzione amministrativa prevista ai sensi del Codice della Strada per violazione del divieto di accesso in ZSV.

7. ACCESSO E CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOBUS (VEICOLI CATEGORIA M2-M3)

Gli autobus possono accedere e circolare in ZSV nel rispetto della specifica disciplina che regola la “ZTL Autobus” (Deliberazione di Giunta n. DG/2023/00482 e s.m.i.).

8. DEROGHE PER CASI ECCEZIONALI

Altri soggetti, non rientranti nelle categorie indicate ai punti precedenti, ma che ritengano di esercitare funzioni che richiedano necessariamente l'accesso con autoveicoli alla ZSV, al fine di poter beneficiare della eventuale deroga alle limitazioni dell'accesso devono produrre istanza indicando la motivazione e la durata della stessa.

Analogamente, potranno essere autorizzate ulteriori deroghe rispetto a quanto previsto nella presente disciplina in caso di eccezionale e documentata evidenza.

L'eventuale deroga decorrerà dall'avvenuta comunicazione al richiedente, da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'accoglimento dell'istanza prodotta.

Al termine del periodo di deroga i veicoli saranno assoggettati, senza alcuna preventiva comunicazione, alla sanzione amministrativa prevista ai sensi del C.d.S. per violazione del divieto di accesso in ZSV.

9. VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI GIÀ RILASCIATE PER LA ZTL CENTRO STORICO

Le autorizzazioni per l'accesso alla ZTL “Centro Storico” già rilasciate a veicoli sottoposti alle limitazioni alla circolazione con il presente Disciplinare rimangono valide fino alla loro data naturale di scadenza e consentono l'accesso dei veicoli anche alla ZTL “Scudo Verde”.

10. NORME DI CARATTERE GENERALE

Gli utenti sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali modifiche che comportano la decadenza del beneficio concesso.

Rimangono in vigore le disposizioni più restrittive che regolano l'accesso alle ZTL, aree pedonali e corsie riservate al trasporto pubblico presenti all'interno dell'ambito territoriale della ZTL “Scudo Verde”.

Non possono essere rilasciate autorizzazioni alla circolazione nella ZTL “Centro Storico” a veicoli sottoposti ai divieti ambientali stabiliti dal presente disciplinare, a meno che non rientrino nelle deroghe espressamente previste ai punti precedenti.

L'accesso e il transito in violazione della presente disciplina, qualsiasi sia il motivo della violazione, saranno puniti con la sanzione prevista dal comma 14 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada).

ORARI E DIVIETI

Nella ZTL “Scudo Verde è istituito il divieto di accesso e circolazione, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni dell’anno, per tutti i veicoli indicati per tipologia di veicolo e classe di emissione nella seguente tabella, eccetto i veicoli esentati o derogati.

Tabella veicoli sottoposti a divieto

Divieti vigenti

Categoria veicoli	Alimentazione e classe di emissione
Ciclomotori (L1, L2) art. 52 C.d.S.	Miscela olio/benzina 2 tempi Euro 0 - 1 Benzina 4 tempi Euro 0
Motocicli (L3) art. 53, comma 1, lett. a) C.d.S.	Miscela olio/benzina 2 tempi Euro 0
Autovetture (M1) art. 54, comma 1, lett. a) C.d.S.	Benzina Euro 0 Diesel Euro 0 - 1
Autobus e autosnodati (M2, M3) art. 54, comma 1, lett. b), l) CdS	Benzina Euro 0 - 1 Diesel Euro 0 - 1
Autoveicoli per trasporto cose (N1) * art. 54, comma 1, lett. c), d) CdS	Benzina Euro 0 Diesel Euro 0
Autoveicoli per trasporto cose (N2, N3) * art. 54, comma 1, lett. d), e), h), i) C.d.S.	Benzina Euro 0 Diesel Euro 0
Autoveicoli per uso speciale art. 54, comma 1, lett. g) C.d.S.	Benzina Euro 0 Diesel Euro 0

* Sono esclusi dal divieto gli autoveicoli per trasporti specifici (art. 54, comma 1, lett. f) C.d.S.)

DEROGHE

- veicoli di proprietà o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, alla Croce Rossa Italiana, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile;
- autoambulanze e veicoli adibiti ad attività di primo soccorso o trasporto socio-sanitario programmato o di emergenza, di proprietà o in uso esclusivo a Pubbliche Assistenze e Misericordie;
- veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, così classificati dall’art. 203, lett. H, comma 1, del D.P.R. n. 495/1992.
- veicoli che espongono il contrassegno per disabili di cui all’art. 188 C.d.S. (CUDE) il cui titolare sia a bordo del veicolo;
- veicoli di proprietà o in uso esclusivo ad associazioni di volontariato, cooperative sociali ed altri enti convenzionati con l’Amministrazione Comunale di Firenze o altre istituzioni preposte, che svolgono servizi di assistenza sociosanitaria all’interno del Comune di Firenze;
- veicoli di proprietà o in uso esclusivo agli operatori sociali convenzionati con ospedali e ASL siti all’interno della ZSV e veicoli che effettuano servizio di guardia medica nella ZSV;
- veicoli in uso agli operatori sociali riconosciuti dall’Amministrazione Comunale di Firenze che agiscono nel settore della salvaguardia degli animali sul territorio del Comune di Firenze, indicati dalla competente Direzione;
- veicoli di enti, società e aziende che svolgono il servizio di trasporto pubblico di linea;
- veicoli di enti, società e aziende che svolgono il servizio di igiene ambientale e raccolta rifiuti;
- veicoli appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sulle pubbliche infrastrutture dei servizi essenziali quali gas, acqua, energia elettrica e telefonia;
- veicoli con alimentazione a metano o a GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl);

- veicoli d'interesse storico e collezionistico (art. 60 C.d.S.) dotati di Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.) rilasciato dagli enti preposti o riportanti sulla carta di circolazione il riconoscimento della storicità del veicolo.